

# ROMANIA, ULTIMI RITOCCHI PER SOCIETA' ED EXPORT

di Vartui Kurkdjian Studio legale Kurkdjian, Milano-Venezia  
e Alex Gilardini Studio legale Ottolenghi-Catalano-Gilardini, Torino

*Le ultimissime da un panorama legislativo estremamente variegato e mutevole.*

In riferimento ai due interventi sulla Romania recentemente apparsi sulla rivista (1), ritorniamo sul paese per alcuni aggiornamenti di rilievo.

## NUOVE AGEVOLAZIONI PER LE SOCIETA'

La continua evoluzione della normativa rumena in materia di investimenti esteri ha comportato, con l'approvazione dell'ordinanza d'urgenza 30 dicembre 1997, n. 92 (2), alcune novità per gli investitori. Vediamo in sintesi le principali modifiche e integrazioni.

### Ammortamenti e deduzioni

È stata introdotta la possibilità di utilizzare l'ammortamento accelerato, di detrarre dall'imponibile le spese sostenute per la pubblicità, nonché di riportare le perdite di esercizio negli anni successivi. È specificato che tale diritto vige per i cinque anni successivi. Per optare per il regime di ammortamento accelerato il contribuente deve darne comunicazione all'Ufficio fiscale competente per la sua zona.

I nuovi investitori possono optare per una delle seguenti forme di incentivo fiscale (senza però cumularle):

1) deduzione dall'imponibile delle spese riguardanti l'ammortamento, anche qualora il contribuente abbia optato per il regime di ammortamento accelerato;

2) deduzione dall'imponibile di

una quota del 20% del prezzo di acquisto dei beni tecnologici che costituiscono beni ammortizzabili. Qualora il profitto sia insufficiente per permettere la deduzione di tale quota, si potrà dedurre la differenza negli esercizi finanziari successivi, fino alla concorrenza della somma deducibile, entro un periodo massimo di cinque anni.

Dalle nuove normative si desume che gli oneri finanziari sono ora deducibili oltre il limite dei ricavi realizzati e che non esistono più limiti percentuali agli apporti in natura.

### Esenzioni doganali

In relazione al regime precedente, sono confermate le esenzioni doganali relative solamente alla importazione di beni e macchinari, o beni mobili non corporali che costituiscano l'apporto dell'investitore estero e che siano necessari per l'attività dell'impresa, nonché i beni e macchinari ammortizzabili che vengano comunque acquisiti dall'impresa.

### Penalizzati i grandi capitali

Sono inoltre venute meno le agevolazioni per gli investimenti di grandi capitali, in parte già abrogate dall'ordinanza d'urgenza 32/97. L'ordinanza di fine '97 precisa che il regime fiscale e agevolativo precedentemente in vigore (legge 35/91, legge 71/94 e ordinanza d'urgenza 31/97) resta applicabile agli investimenti precedenti la nuova legge, fino alla scadenza dei termini previsti dalla normativa precedente.

### Tutela arbitrale per gli espropri

È inoltre predisposta una garanzia rafforzata a tutela degli in-

vestitori, che possono scegliere, in caso di espropriazioni la procedura arbitrale dell'Icsid istituita con la Convenzione di Washington del 1965.

### Altre disposizioni

Tra le varie integrazioni apportate dall'ordinanza d'urgenza 32/97, si segnala il capitolo relativo alla costituzione di società per azioni mediante pubblica sottoscrizione. Sono previste specifiche responsabilità per gli amministratori e i fondatori (art. 30), e viene fatto rinvio per l'ulteriore normativa alla legge sui valori mobiliari e la borsa valori.

È stata abrogata l'imposta addizionale del 6,2% per le stabili organizzazioni di soggetti esteri.

Si ricorda inoltre che attualmente il valore minimo del capitale sociale è stato portato rispettivamente a:

- 25 milioni di lei per le società per azioni e

- 2 milioni di lei per le società a responsabilità limitata.

L'aliquota normale dell'Iva dall'inizio di febbraio 1998 è passata al 22%, e l'aliquota ridotta all'11%. (V.K.)

## SUL REGIME DELLE ESPORTAZIONI

Per molti prodotti dal 1° maggio 1992 nessuna licenza di esportazione viene più richiesta così

### Note:

(1) Cfr. V. Kurkdjian, «Affari & commercio con: la Romania», e A. Gilardini, «Voglia di Europa nella politica degli scambi rumeni», in *Commercio internazionale* n. 4/1998, rispettivamente inserto e p. 165.

(2) Pubblicata sul *Monitorul Oficial* n. 386 del 30 dicembre 1997.

come nessun dazio doganale è più dovuto. Secondo le disposizioni contenute nell'ordine del Ministero dell'Industria e del Commercio del 23 dicembre 1996, n. 90 (3), vengono però esclusi per motivi statistici:

- i prodotti contingentati;
- i prodotti per i quali il rilascio delle licenze per l'esportazione sia condizionato dall'ottenimento anticipato dell'«Accordo della Banca Nazionale della Romania» del 1997;
- i prodotti vietati, anche solo temporaneamente, all'esportazione;
- i prodotti siderurgici con licenze di esportazione automatiche.

#### Quote e licenze

Le autorità competenti possono però decidere sulle quote an-

nuali di esportazione per merci differenti. In ordine all'esportazione di queste merci, le società devono avere ottenuto speciali licenze per l'esportazione. Tali licenze vengono rilasciate dal Ministero dell'Industria e del Commercio, dal Ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione per i prodotti agricoli, e dal Ministero dei Trasporti per altri prodotti quali ad esempio rottami, treni obsoleti, ecc.

Solamente i prodotti per i quali è stata rilasciata la licenza possono essere esportati e solamente durante il periodo di validità della licenza, che comunque non è trasferibile a terzi. Vi sono anche casi in cui l'esportazione di alcune categorie di prodotti viene temporaneamente proibita (per esempio bestiame, legname ecc.).

L'ordine del 23 dicembre 1996, n. 90, disciplinante il regime delle importazioni ed esportazioni di prodotti, è stato recentemente confermato dall'ordine del Ministero dell'Industria e del Commercio del 24 dicembre 1997, n. 36 (4), in vigore dal 1° gennaio 1998.

È altresì interessante far rilevare che con delibera del 14 gennaio 1998, n. 3 (5), si è stabilito che è possibile esportare legname in tronchi (faggio, quercia, ecc.). (A.G.)

#### Note:

(3) Pubblicato sul *Monitorul Oficial* n. 2 del 9 gennaio 1997.

(4) Pubblicato sul *Monitorul Oficial* n. 384 del 30 dicembre 1997.

(5) Pubblicato sul *Monitorul Oficial* n. 14 del 16 gennaio 1998.

## IN VETRINA

## CONVENZIONI INTERNAZIONALI contro le doppie imposizioni

*Floppy, Windows*™

1997, I edizione, IPSOA, L. 120.000

La banca dati è costituita dalla raccolta completa ed aggiornata di tutta la documentazione concernente le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni e donazioni. Sono presenti tutte le Convenzioni stipulate dall'Italia dal 1925 ad oggi, corredate da una mirata ed ampia selezione della giurisprudenza e della prassi amministrativa, che fornisce una chiara lettura degli orientamenti interpretativi in materia di fiscalità internazionale.

Per completare l'esame del fenomeno della doppia imposizione vengono, inoltre, riportati gli Accordi internazionali, i protocolli di modifica, gli scambi di lettere, le leggi di ratifica, i comunicati di entrata in vigore pubblicati in G.U. ed il modello di convenzione OCSE.

Alla facilità di consultazione propria dell'ambiente Windows vengono, inoltre, associate immediate chiavi di accesso alla documentazione di interesse: indice analitico, cronologico e per Paese.

Il numero dei Paesi considerati (80), i provvedimenti riportati (420) e la ampia e puntuale annotazione redazionale rendono quest'opera un archivio completo e veloce.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al NET IPSOA di zona o all'Ufficio Vendite Dirette IPSOA  
tel. 02/82476.794 - Fax 02/82476.403